

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo»

del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo», depositata
il 25 agosto 2008²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 2010³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 25 agosto 2008 «Per veicoli a misura d'uomo» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 82a (nuovo)

Protezione dell'ambiente e sicurezza dei veicoli
a motore

¹ La Confederazione emana prescrizioni per ridurre gli effetti negativi dei veicoli a motore, in particolare le conseguenze degli incidenti stradali e il carico inquinante delle automobili.

² Non sono ammessi alla circolazione i veicoli a motore che causano eccessive emissioni nocive, segnatamente di CO₂ o di polveri fini. La Confederazione stabilisce i valori limite d'emissione per le diverse categorie di veicoli a motore.

³ Non sono ammessi alla circolazione i veicoli a motore che costituiscono un pericolo eccessivo per i ciclisti, i pedoni o altri utenti della strada. La Confederazione emana prescrizioni applicabili alle diverse categorie di veicoli a motore.

⁴ La Confederazione adegua periodicamente le prescrizioni e i valori limite d'emissione al progresso tecnico e alle nuove conoscenze.

¹ RS 101
² FF 2008 6931
³ FF 2010 855

⁵ I veicoli a motore immatricolati all'estero o prima dell'entrata in vigore del presente articolo possono continuare a circolare in Svizzera. La Confederazione riduce la velocità massima consentita alle automobili cui si applicherebbe il capoverso 2 o 3.

⁶ La Confederazione disciplina le eccezioni relative all'immatricolazione e all'utilizzo di veicoli indispensabili a determinati impieghi e cui si applicherebbe il capoverso 2 o 3.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8⁴ (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 82a (Protezione dell'ambiente e sicurezza dei veicoli a motore)

¹ Per quanto riguarda le automobili, le disposizioni d'applicazione dell'articolo 82a si basano sui seguenti valori minimi:

- a. *ad capoverso 2:*
i valori limite (consumo secondo norma) sono di 250g CO₂/km e 2,5 mg particelle/km.
- b. *ad capoverso 3:*
il peso a vuoto massimo è di 2,2 tonnellate; la superficie frontale non presenta un rischio eccessivo di arrecare gravi lesioni.
- c. *ad capoverso 5:*
la velocità massima è di 100 km/h.

² Se le leggi d'esecuzione dell'articolo 82a non entrano in vigore entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana a titolo provvisorio, per via d'ordinanza, le necessarie disposizioni d'esecuzione.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il segretario: Philippe Schwab

⁴ La numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione.